Conto corrente con la posta | Anno 88° — Numero 190

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* | Roma - Giovedì, 21 agosto 1947 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### SUPPLEMENTI ORDINARI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 maggio 1947, n. 769.

**Norme transitorie per il conferimento dei posti d'impiego civile ai sottufficiali delle Forze armate.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali del Corpo equipaggi marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, riguardante le norme sul trattamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa nonchè lo stato dei sottufficiali dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nel conferimento dei posti di impiego civile spettanti ai sottufficiali delle Forze armate saranno osservate le norme di cui ai seguenti articoli, ferme restando, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore sullo stato dei sottufficiali.

Art. 2.

I sottufficiali che, in possesso dei requisiti prescritti, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, si siano trovati nell'impossibilità di presentare domanda di impiego civile prima del compimento del 14° anno di servizio (o del 17°, se appartenenti all'Arma dei carabinieri), potranno presentare domanda entro il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'ammissione all'impiego civile. Tale termine, per i sottufficiali che alla predetta data siano prigionieri o internati, decorrerà dal giorno del rientro dalla prigionia o dall'internamento.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 2 saranno applicate anche nel caso che il sottufficiale, all'atto della presentazione della domanda non sia più in carriera continuativa, purchè il collocamento in congedo non sia avvenuto in dipendenza di fatti imputabili ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni, od in seguito agli accertamenti sul comportamento tenuto all'atto e dopo la proclamazione dell'armistizio dell'8 settembre 1943.

Art. 4.

Ai fini delle formazioni delle graduatorie per l'assegnazione dei posti di impiego civile ai sottufficiali trovantisi nelle condizioni di cui all'art. 2, sarà attribuita una anzianità di domanda pari alla data di compimento del 12° anno di servizio (15° per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri).

Nel caso che il suddetto limite di servizio sia stato raggiunto prima del 10 giugno 1940, non potrà essere comunque attribuita una anzianità di domanda anteriore a quest'ultima data.

Per la formazione della graduatoria tra i sottufficiali che, in applicazione del precedente comma, avranno ottenuta uguale anzianità di domanda, sarà tenuto conto della complessiva anzianità di servizio di ciascuno di essi, e, a parità di questa, della età.

Art. 5.

All'assegnazione dei posti attualmente disponibili e che si renderanno tali fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, potranno aspirare anche i sottufficiali che, dopo aver regolarmente acquisito titolo all'impiego civile, abbiano acquistato diritto a pensione vitalizia, purchè l'acquisto di tale diritto siasi verificato in data successiva a quella del giorno dal quale è rimasto in sospeso qualsiasi conferimento di posti (27 maggio 1943), o, se in data anteriore, purchè il sottufficiale siasi venuto a trovare, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, nell'impossibilità di esercitare i suoi diritti.

Art. 6.

E' data facoltà all'Amministrazione militare di far luogo, ove lo giudichi necessario, in relazione alla situazione dei rimpatri dei prigionieri o internati, all'accantonamento per ciascun ruolo di una aliquota di posti di impiego civile, non superiore in ogni caso ad un terzo di quelli che saranno messi a disposizione dei sottufficiali fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Nel caso che detta Amministrazione si avvalga della suindicata facoltà, le nomine ai posti non accantonati saranno effettuate con riserva di anzianità a favore dei sottufficiali di cui al successivo art. 8.

Il conferimento dei posti accantonati ai sensi del precedente comma sarà effettuato dopo il rientro dalla prigionia o dall'internamento dei sottufficiali che a causa della loro condizione non avranno potuto presentare domanda per l'assegnazione dei posti non accantonati dello stesso ruolo.

La notificazione per il conferimento dei posti accantonati sarà effettuata comunque non oltre il 30 giugno 1948.

All'assegnazione di detti posti non potranno aspirare coloro che, pur avendone avuta la possibilità, non abbiano presentato a suo tempo l'apposita domanda per il conferimento dei posti non accantonati.

Art. 7.

Per l'assegnazione dei posti accantonati, si procederà alla formazione di una graduatoria unica, nella quale saranno collocati, nell'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui agli articoli precedenti, sia i sottufficiali riconosciuti in possesso dei requisiti per poter aspirare ai posti anzidetti, sia i sottufficiali compresi nella graduatoria formata in precedenza per l'assegnazione dei posti non accantonati nello stesso ruolo.

Le designazioni per la nomina ai posti accantonati saranno effettuate, fino a concorrenza dei posti stessi,

in base all'anzidetta graduatoria unica, ferma restando la già avvenuta assegnazione dei posti non accantonati nello stesso ruolo.

Art. 8.

I sottufficiali prescelti per i posti accantonati saranno nominati all'impiego civile con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, dei sottufficiali già nominati, con riserva di anzianità, ai posti dello stesso ruolo non accantonati, e prenderanno posto fra questi ultimi nel ruolo di immissione, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria unica di cui al precedente articolo 7.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GASPAROTTO — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *agosto* 1947
*Atti del Governo, registro* n. 11, *foglio n.* 43 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 luglio 1947, n. 770.

**Aumento dell'indennità caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 471, col quale si stabiliscono i prezzi di cessione dei cereali e dei prodotti destinati alla panificazione ed alla pastificazione;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, per la corresponsione dell'indennità caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1947, col quale si stabiliscono i prezzi di cessione dei cereali e dei prodotti destinati alla panificazione ed alla pastificazione;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e foreste;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1947 l'indennità di caropane di cui all'art. 1 e all'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, è aumentata in misura pari al 100 %.

Art. 2.

Sono altresì aumentate nella misura e con la decorrenza di cui all'articolo precedente le maggiorazioni degli assegni familiari e delle prestazioni delle assicurazioni sociali di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563.

Art. 3.

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i contributi addizionali dovuti dai datori di lavoro per la maggiorazione degli assegni familiari e delle prestazioni delle assicurazioni sociali di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

E' abolito il limite di retribuzione previsto dall'articolo 10, comma 3 e 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, per il diritto all'indennità di caropane.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — GRASSI — DEL VECCHIO — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *agosto* 1947
*Atti del Governo, registro n.* 11, *foglio n.* 57 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 luglio 1947, n. 771.

**Estensione del termine per l'esercizio dell'azione di rescissione concessa dall'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 222, contenente norme complementari, integrative e di attuazione del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, per la reintegrazione delle persone colpite da disposizioni razziali nei loro diritti patrimoniali.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 222;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

*Articolo unico.*

L'azione di rescissione prevista dall'art. 19 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 222, può essere esercitata sino al 15 aprile 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *agosto* 1947
*Atti del Governo, registro n.* 11, *foglio n.* 51 — FRASCA

**DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 luglio 1947, n. 772.**

**Estensione delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, sull'uso della lingua tedesca nei Comuni della provincia di Bolzano, ai Comuni mistilingui della provincia di Trento.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 825, sull'uso della lingua tedesca nei Comuni della provincia di Bolzano;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 22 dicembre 1945, n. 825, sull'uso della lingua tedesca nei Comuni della provincia di Bolzano, sono estese ai Comuni mistilingui della provincia di Trento (Bronzolo, Cortaccia, Egna, Magrè, Montagna, Ora, Salorno, Termeno, Trodena e Valdagno).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dopo due mesi dalla data della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *agosto* 1947
*Atti del Governo, registro n.* 11, *foglio n.* 52 — FRASCA

**DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 maggio 1947, n. 773.**

**Modificazioni della tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 200, con il quale sono stati ricostituiti i comuni di Bellona e di Vitulazio, già riuniti in unico comune denominato Villa Volturno con regio decreto 9 febbraio 1928, n. 232;

Ritenuto che secondo la tabella di cui all'anzidetto decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, è assegnato un posto di notaio al comune di Villa Volturno del distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;

Ritenuta l'opportunità di istituire ora la sede notarile nel comune di Bellona rimanendo soppressa quella di Villa Volturno;

Visti i pareri del Consiglio notarile di Santa Maria Capua Vetere e della Corte di appello di Napoli;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, è modificata nel senso che il posto di notaio di Villa Volturno del distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere è assegnato al comune di Bellona a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1947

DE NICOLA

GULLO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *agosto* 1947
*Atti del Governo, registro n.* 11, *foglio n.* 55 — FRASCA

**DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 giugno 1947, n. 774.**

**Modificazione allo statuto dell'Università di Messina.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successivamente modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1905, e 28 maggio 1942, n. 643;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i regi decreti sopra indicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 38. — Agli insegnamenti complementari per il corso di laurea in scienze naturali, dopo il n. 14, viene aggiunto il n. 15 con l'insegnamento complementare di « antropologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1947

DE NICOLA

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *agosto* 1947
*Atti del Governo, registro n.* 11, *foglio n.* 48 — FRASCA

---

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 luglio 1947, n. 775.

**Riduzione del numero dei posti di Ambasciatore ed aumento del numero dei posti di Ministro plenipotenziario di 1ª classe.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 2 giugno 1927, n. 862;

Visto il regio decreto 14 agosto 1931, n. 1354, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti di grado 2° e di grado 3° della carriera diplomatico-consolare, di cui al regio decreto 14 agosto 1931, n. 1354, e successive modificazioni, è fissato come segue:

Ambasciatore (grado 2°), posti 8;

Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe (grado 3°), posti 30, ferma restando l'applicazione dell'art. 14 della legge 2 giugno 1927, n. 862.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *agosto* 1947
*Atti del Governo, registro n.* 11, *foglio n.* 56 — FRASCA

---

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 776.

**Assegnazione di un nuovo termine per il completamento delle opere di sistemazione degli avanzi delle Terme romane a Baia di Napoli.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2125, col quale venne dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione a favore dello Stato degli immobili siti nella collina di Baia, allo scopo di procedere alla sistemazione degli avanzi delle antiche Terme romane;

Visto il regio decreto 19 settembre 1937, n. 1766, con cui fu prorogato al 21 aprile 1938 il termine per i primi lavori di sistemazione della predetta zona;

Visto il regio decreto 18 aprile 1938, n. 592, con cui il termine stesso fu ulteriormente prorogato al 31 agosto 1938;

Visto il regio decreto 7 agosto 1938, n. 1271, con cui il termine per i primi lavori venne protratto al 28 ottobre 1939, nonchè quello delle opere di completamento della zona monumentale fu prorogato al 28 ottobre 1942;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 235;

Considerato che per cause dipendenti dallo stato di guerra non è stato possibile espletare le opere di completamento per la sistemazione della zona stessa, nè prorogare tempestivamente i termini fissati dal regio decreto 7 agosto 1938, n. 1271, sopracitato, atteso che, d'altra parte, non sono venute meno le ragioni di pubblica utilità;

Vista la domanda di assegnazione di un nuovo termine presentata dalla Soprintendenza alle antichità di Napoli al Ministero della pubblica istruzione in data 17 luglio 1946, a norma dell'art. 2 del citato decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 235;

Udito il parere della Commissione consultiva per le antichità e belle arti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' assegnato il termine del 28 ottobre 1957 per il completamento delle opere di sistemazione della zona monumentale di Baia di cui al regio decreto 7 agosto 1938, n. 1271.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1947.

DE NICOLA

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1947*
*Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 53* — FRASCA

---

## DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 777.

**Varianti all'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco circa il passaggio dei Corpi di Firenze e Venezia dalla seconda alla prima categoria.**

### IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per la organizzazione dei servizi antincendi;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, contenente norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 700, che prevede la forza organica dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 270;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la difesa e il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La tabella allegato 1 al decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 270, è sostituita dalla tabella allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1947*
*Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 44* — FRASCA

ALLEGATO 1.

**Categoria dei Corpi dei vigili del fuoco (a)**

*Categoria 1ª*:

Firenze - Genova - Milano - Napoli - Palermo - Roma - Torino - Venezia.

*Categoria 2ª*:

Bari - Bologna - Messina - Reggio Calabria - Trieste.

*Categoria 3ª*:

Alessandria - Ancona - Bergamo - Bolzano - Brescia - Cagliari - Catania - Fiume - Cuneo - Udine - Taranto - Pola - La Spezia - Livorno - Novara - Padova - Pisa - Trento - Verona - Vicenza.

*Categoria 4ª*:

Agrigento - Aosta - Apuania - L'Aquila - Arezzo - Ascoli Piceno - Avellino - Belluno - Benevento - Brindisi - Caltanissetta - Campobasso - Caserta - Catanzaro - Chieti - Como - Cosenza - Cremona - Ferrara - Foggia - Forlì - Gorizia - Imperia - Lecce - Latina - Lucca - Macerata - Mantova - Modena - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Piacenza - Pistoia - Potenza - Ragusa - Ravenna - Reggio Emilia - Rovigo - Salerno - Sassari - Savona - Siena - Siracusa - Sondrio - Terni - Trapani - Treviso - Varese - Vercelli.

*Categoria 5ª*:

Asti - Enna - Frosinone - Grosseto - Matera - Nuoro - Rieti - Teramo - Viterbo - Zara.

---

(*a*) I Corpi di 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categoria sono comandati da ufficiali di grado non superiore rispettivamente al 6°, 7°, 8°, 9° e 10° (ufficiali di 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classe).

Visto: *Il Ministro per l'interno*
SCELBA

---

## DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 maggio 1947.

**Approvazione delle varianti al piano regolatore di Torino.**

### IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 141, mediante la quale fu approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino e furono assegnati, per le tre zone in cui il piano era diviso, tre distinti termini rispettivamente di 20, 30 e 35 anni, prorogati tutti al 30 aprile 1958 con la legge 29 marzo 1928, n. 779;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 1918, n. 88), con il quale fu approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della zona collinare della città di Torino, assegnandosi per l'attuazione del piano stesso il termine di anni 40 a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto;

Vista la domanda 22 febbraio 1941 del comune di Torino intesa ad ottenere l'approvazione delle seguenti varianti, di cui le prime sedici relative al piano regolatore della parte piana e le rimanenti sette concernenti il piano regolatore della zona collinare:

1) inclusione di nuova via in regione Valdocco tra le vie Aquila ed Ascoli;

2) inclusione del nuovo tratto di via in protendimento della via Romagnano fra le vie Domodossola e Zumaglia;

3) allargamento di un tratto della via Perugia e dello slargo all'incrocio del corso Brescia con la via Padova;

4) soppressione di piazzale all'incrocio del corso Agrigento con la via Tunisi. Riduzione di ampiezza della piazza Fabio Filzi e conseguente soppressione di tratto della via Spotorno;

5) soppressione del vincolo ad aiuola privata di parte degli isolati fronteggianti il corso Marsiglia fra i corsi Vinzaglio e Galileo Ferraris;

6) allargamento a m. 40 del corso XI Febbraio tra via Fiocchetto e il corso Savona. Formazione di slargo all'incontro del corso XI Febbraio con il corso Savona. Inclusione di nuova via normale al corso Savona;

7) inclusione di tratti di vie di lottizzazione nella zona tra il corso Lione e corso Racconigi;

8) soppressione di via diagonale fra la via Giordano Bruno e il corso Lepanto;

9) via Romolo Gessi tra i corsi IV Novembre ed Orbassano. Soppressione;

10) accordi col signor Fornier Giovanni circa l'inclusione di due vie del piano regolatore e cessione al medesimo di reliquato di terreno in fregio al corso Francia;

11) vincolo di aree per l'ampliamento del cimitero generale e del cimitero di Sassi e per la formazione di aiuole nella zona di rispetto;

12) corso Vittorio Emanuele II. Soppressione parziale del vincolo della formazione dei portici;

13) corso Vittorio Emanuele II angolo corso Francia. Soppressione vincolo aiuola privata e formazione portici;

14) vincolo e zone verdi delle sponde del torrente Stura e della sponda sinistra del torrente Sangone;

15) soppressione di smusso dell'angolo delle vie Giuseppe Verdi e Vanchiglia. Ripristino dei primitivi allineamenti di fabbricati;

16) riduzione da metri 20 a metri 15 della larghezza della via Gianfranco Zuretti fra la via Richelmy e il corso 28 Ottobre. Varianti alle larghezze delle vie Filippo Corridoni e Bormida nel tratto fra le vie Zuretti e Ventimiglia;

17) inclusione del tratto della strada comunale di S. Vito e Revigliasco compreso tra il corso Giovanni Lanza ed il viale dei Colli inferiore con parziale deviazione del tracciato. Vincolo di aree e di aiuole;

18) soppressione di tratti di strade e modifiche di tracciati nella zona collinare tra il corso Giovanni Lanza ed il ponte Isabella. Imposizione di vincoli per la fabbricazione;

19) creazione di vincoli ed aiuole pubbliche nella zona collinare tra il corso Moncalieri e la strada comunale di Revigliasco (Poggio-Torre-Bert) per la formazione di passaggi pedonali e di belvedere per l'eventuale impianto di linea teleferica e funicolare;

20) allargamento viale Littorio fra la piazza Merano e il ponte del Gatto;

21) formazione di strada automobilistica nell'alveo del soppresso canale Michelotti e modifiche di tracciati stradali nella zona fra la via Borgofranco e la strada di Chieri. Estensione della facoltà di esproprio ad alcune aree ed ai reliquati non fabbricabili e di difficile edificazione. Estensione dell'applicazione delle norme tecniche collinari e imposizione di altri vincoli per la fabbricazione;

22) regione Valpiana. Modifiche di allineamenti. Soppressione di un tronco stradale e creazione di allineamenti con la strada consortile di Valpiana;

23) regione Val San Martino Superiore. Svincolo della destinazione a parco pubblico del terreno di proprietà della signora Boggio Rosa in Ravelli e modifiche al tracciato stradale sviluppantesi nel parco stesso;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentate nè opposizioni nè osservazioni;

Considerato che le opposizioni presentate fuori termine dalla ditta « S.A.I.P. » (Società Anonima Immobiliare Piemontese) avverso la variante di cui al numero 11, dal signor Tabacchi Pasquale ed altri nonchè dal signor Vigna Antonio ed altri contro la variante di cui al numero 14, sono irricevibili, perchè intempestive, e, comunque, infondate nel merito;

Considerato che le varianti proposte appaiono giustificate, oltre che da ragioni economiche, da esigenze di carattere urbanistico e tecnico, in quanto tendono a soddisfare i bisogni del traffico e della viabilità, a facilitare il rapido sviluppo dello agglomerato urbano e ad assicurare il migliore sfruttamento delle aree in rapporto alle costruzioni esistenti e alle lottizzazioni già effettuate, nonchè una più razionale sistemazione dei parchi pubblici lungo i fiumi Po e Dora;

Visto i pareri favorevoli del Ministero dell'interno e della pubblica istruzione;

Visto il voto n. 1434 emesso nell'adunanza del 13 gennaio 1947 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Ritenuto che, per l'art. 42 della detta legge urbanistica, il termine assegnato per l'attuazione dei piani regolatori edilizio e di ampliamento della città di Torino deve essere limitato al 31 ottobre 1952;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinte le opposizioni della « S.A.I.P. » (Società Anonima Immobiliare Piemontese), dei signori Tabacchi Pasquale ed altri, Vigna Antonio ed altri; sono approvate le 23 varianti descritte in narrativa ai piani regolatori edilizio e di ampliamento rispettivamente della parte piana e della zona collinare della città di Torino, varianti risultanti da altrettante planimetrie in scala 1:5000 in data 30 aprile 1941, vistate dal Ministro proponente.

Per l'attuazione di dette varianti dovrà osservarsi il termine del 31 ottobre 1952, valido per l'esecuzione dei piani regolatori originari.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1947

DE NICOLA

SERENI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1947*
*Registro n. 13, foglio n. 345*

(3655)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

**Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali**

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze ricevute dei seguenti certificati di rendita:

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Cons. 3,50% (1906) | 610908 | Travisano Giuseppina fu Giandonato moglie di Capaldo Pasquale, dom. a Bisaccia (Avellino), vincolata . . . | 311,50 |
| Id. | 657352 | Fionda Irene fu Pasquale, moglie di De Angelis Gaetano, dom. ad Antrosano (L'Aquila) . . . . . . . . . | 318,50 |
| Id. | 790526 | Chiesa di San Biagio di Riosecco, comune di Poppi (Arezzo) . | 17,50 |
| Id. | 174293 | Chiesa prepositura di Sant'Agata in Asciano (Siena) . . | 24,50 |

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 31 maggio 1947

*Il direttore generale*: CONTI

(2552)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Castagnole Monferrato (Asti)**

La zona di ripopolamento e cattura di Castagnole Monferrato (Asti), della estensione di ettari 500, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 9 agosto 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(3642)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione della cessata ditta Colicchio Salvatore fu Gennaro già esercente in Napoli.

Tali marchi recavano il n. 71.

(3624)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.